

Adempimenti 30 Gennaio 2020

Nuove professioni mediche e invio al sistema Ts: salvi solo i ritardi lievi

di Marcello Tarabusi e Daniela Stefani

In breve

I dati delle prestazioni sanitarie erogate nel 2019 devono essere inviate al Sistema tessera sanitaria anche da quelle professioni che fino ad oggi erano state esentate, ad esempio quelle che rientrano negli Ordini istituiti nel marzo 2018, come i dietisti e i logopedisti. La sanzione prevista per omessa, tardiva o errata trasmissione è di 100 euro per ogni comunicazione, fino a un massimo di 50mila euro.

Entro il 31 gennaio i professionisti sanitari devono inviare al Sistema della tessera sanitaria (Sts) i dati delle prestazioni erogate nel 2019. Per molti si tratta di un nuovo adempimento entrato in vigore a fine 2019, che tuttavia opera retroattivamente per tutte le prestazioni dell'anno: per questa ragione il Fisco consente un margine di tolleranza su eventuali lievi ritardi ed errori.

I soggetti interessati

Chi ha inviato anche in anni passati dispone già delle opportune misure organizzative ed informatiche per arrivare preparato all'appuntamento. L'obbligo è invece una novità per le strutture sanitarie militari (in base ad un decreto del ministero dell'Economia e delle finanze di marzo 2019) e per gli iscritti all'albo delle professioni sanitarie elencate nel decreto Mef del 22 novembre 2019: tecnico ortopedico, dietista, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e tutti gli altri ordini istituiti nel marzo 2018 dal decreto Lorenzin (si veda l'elenco completo in [Quotidiano del Fisco del 6 dicembre 2019](#)).

La trasmissione dei dati

Se il cliente si oppone, la spesa non va inviata: ma fino a novembre nessuno sapeva dell'obbligo, quindi non è credibile sostenere che tutti i clienti si sono opposti... Per trasmettere i dati è necessario ottenere le credenziali di accesso al sito Sts e la trasmissione può essere fatta con un software proprio o attraverso un'apposita applicazione sul sito, tramite i sistemi regionali autorizzati o, infine, delegando un intermediario abilitato (tipicamente il commercialista).

Ottenuto l'accreditamento, è necessario recuperare – per tutti i clienti – una serie di dati (tipologia di prestazione, dati anagrafici, codice fiscale e così via) che è molto complesso ricostruire a posteriori, anche per chi tiene la contabilità con strumenti informatici o si affida ad un commercialista. Generalmente i software contabili registrano (anche per ragioni di privacy) solo i dati numerici, ma non la natura delle prestazioni. Sono numerosi i sanitari che operano in regime forfettario e talvolta non sono nemmeno titolari di partita Iva: in tali casi, in cui manca del tutto la contabilità, la ricostruzione dei dati va fatta manualmente. Per tutti i sanitari, poi, è vietata la fattura elettronica: quindi anche per i soggetti non forfettari la fattura, per lo più cartacea, è compilata a mano e non è generata con software; si dovranno recuperare i dati manualmente.

Le sanzioni

È un bel grattacapo: per l'omessa, tardiva o errata trasmissione la sanzione è di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro; gli errori sono sanabili senza sanzioni entro cinque giorni dalla scadenza o dalla segnalazione dell'Agenzia. Se la comunicazione è corretta, ma trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo.

Fortunatamente chi invia per la prima volta è esente da sanzioni in caso di «lieve tardività», ma non è facile stabilire quando il ritardo sia lieve. Il decreto istitutivo dell'obbligo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2020, ma lo Statuto del contribuente impone una vacatio di 60 giorni per i nuovi adempimenti: termine minimo che, nel nostro caso, scadrebbe il 3 febbraio (posto che il sessantesimo giorno, 2 febbraio, è domenica). Quindi chi provvede entro il 3 potrà sostenere di non essere in ritardo.

Oltre tale data, di certo non è lieve un ritardo oltre 60 giorni, soglia per il ravvedimento operoso. È invece certamente lieve il ritardo di 5 giorni (termine per sanare errori senza sanzioni); in materia di rateazione di imposte, si considera lieve il ritardo di 7 giorni. Si dovrebbe allora concludere che chi invia entro il 7 febbraio non sia sanzionabile. Chi non riuscisse a trasmettere entro tale data, ma almeno entro il 31 marzo potrebbe sperare in una lettura clemente che consideri lievi il ritardo entro 60 giorni (il 2020 è bisestile).

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole **24 ORE**